

Tribunale di Verona
Sentenza n. 437/2026 del 03-03-2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da: FALLIMENTO "### S.R.L." N. 4/2018 TRIBUNALE DI SALERNO (C.F. ###) Con il patrocinio dell'avv. ### con domicilio eletto in ### alla ### 35, ATTORE/RICORRENTE contro ### (C.F. ###) Con il patrocinio dell'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, in ### dell'Acqua Morta, 62 - ###, ### CONVENUTA/RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue: ATTORE: "voglia l'#####mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione: H dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del ricorrente ### "### S.R.L." n. 4/2018 Tribunale di ### della rinuncia all'eredità del sig. ### da parte della resistente ### con atto pubblico del 20/01/2025 per ### di ### (### 5359 - Racc. n. 4223), registrato all'### delle ### - ### di ### il ### al n. 1363 serie ###; H per l'effetto autorizzare il ### "### S.R.L.", p.iva ###, dichiarato dal Tribunale di ### con sentenza n. 4/2018 depositata in data ###, in persona del ### dott. ### ad accettare con beneficio di inventario l'eredità del sig. ### nato a ### del ### il ### e deceduto a ### del ### in data ###, in nome e luogo della rinunciante sig.ra ### nata a ### il ###, allo scopo di soddisfarsi, fino a concorrenza del credito di cui alla sentenza n. 1305/2024 del Tribunale di Napoli, sull'intera quota dei beni ereditari di spettanza tra i quali il diritto di comproprietà per la quota di 1/3 del bene ereditario rappresentato dall'immobile in ### del ### identificato in ### al Fl. 15 - Part. 1942 - Sub. 1-2-3.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio".

CONVENUTA/RICORRENTE "In via preliminare: 1.) dichiararsi improcedibili le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio per mancato

esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 per i motivi esposti negli atti del presente giudizio; 2.) accertarsi e dichiararsi la sussistenza nel caso in esame di un litisconsorzio necessario ordinando l'integrazione dello stesso nei confronti degli altri coeredi, sig. ### nato il ### a ### c.f. ###, figlio del de cuius sig. ### e fratello dell'odierna resistente, e la sig.ra ### nata il ### a Isola della ###, c.f. ###, moglie del de cuius e madre dell'odierna resistente per i motivi esposti negli atti del presente giudizio.

Nel merito: 3.) Dichiararsi inammissibili e/o infondate le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio e comunque rigettarle in quanto indimostrate e/o infondate per mancata previa escussione del patrimonio personale del debitore, per mancata dimostrazione dei presupposti di cui all'art. 524 nonché per gli altri motivi esposti negli atti del presente giudizio; 3.) emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e/o di legge.

In ogni caso 4.) con vittoria di spese, diritti e onorari oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, del presente giudizio." Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1) ### preliminari: improcedibilità e litisconsorzio necessario passivo. ### ex art. 524 c.c. è del tutto peculiare ed autonoma, funzionale alla soddisfazione del credito e limitata ad esso, vantato nei riguardi del chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, con ciò di fatto pregiudicando le possibilità soddisfattive in capo al creditore medesimo (Cass. 310/1982).

Non si ritiene che l'azione rientri nell'ambito delle cause di natura successoria che richiedano il previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria proprio per la natura strettamente funzionale alla soddisfazione del credito, benché il suo eventuale accoglimento sia idoneo di fatto ad incidere sulle pretese ereditarie dei coeredi o degli altri chiamati all'eredità, che, ad esempio, potrebbero succedere per rappresentazione o aumentare i propri diritti ereditari in forza di accrescimento.

Il tema della procedibilità o meno dell'azione per la ritenuta o meno necessità dell'esperimento della mediazione è legato anche a quello del litisconsorzio passivo: la convenuta, costituitasi sia pure tardivamente, ha eccepito il

difetto di contraddittorio per l'asserito litisconsorzio passivo degli altri chiamati all'eredità/eredi.

Invero, come già da giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 24/11/2003, n. 17866), "Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua" (in senso conforme anche Cass. 310/1982).

Come ribadito e precisato da Cass. n. 3548 del 25/03/1995, "### esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata".

I terzi chiamati hanno quindi un interesse che li legittima unicamente ad un intervento adesivo, senza poter esperire domande proprie, diverse da quelle eventualmente svolte dal debitore/rinunciante.

Ebbene, anche il fatto che la legittimazione passiva in senso proprio - ai fini, cioè, dell'integrità del contraddittorio - sia limitata al solo debitore rinunciante all'eredità, con esclusione degli altri chiamati, depone, insieme alla già affermata natura strumentale dell'azione al solo soddisfacimento del credito, per l'esclusione della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità. Né, ancora, il creditore che agisce ex art. 524 c.c. acquista la qualità di erede in caso di accoglimento della domanda.

Né, infine, può invocarsi - sia per fondare l'affermata necessità della

mediazione obbligatoria, sia per invocare il litisconsorzio necessario con gli eredi del de cuius - il venire a crearsi di una situazione di comproprietà con loro sul bene immobile caduto in successione: la questione non rileva nel presente procedimento.

Vanno quindi respinte le eccezioni di improcedibilità e di carenza di litisconsorzio necessario. 2) ### di merito.

Venendo, ora, al merito delle difese ed eccezioni della convenuta ### va premesso che, se per la legittimazione attiva sarebbe sufficiente una ragione di credito, non necessariamente accertata giudizialmente, nel caso in esame il credito dell'attore è riconosciuto da sentenza passata in giudicato (doc. 1). Per l'accoglimento della domanda ex art. 524 c.c., sono richiesti due presupposti in fatto: anzitutto, che il patrimonio del debitore non sia di per sé sufficiente a soddisfare il credito e che, quindi, i tentativi di escussione non siano andati a buon fine; il secondo è che l'eredità rinunciata non sia passiva, sì che l'esperimento dell'azione ex 524 c.c. è di utilità per il creditore.

Ora, dalle visure camerali prodotte dall'attore al doc. 7, consta che la convenuta non sia titolare di diritti reali immobiliari idonei a soddisfare il credito accertato giudizialmente per l'importo di euro 260.000,00. Appare quindi di per sé evidente che la rinuncia all'eredità paterna, e, in particolare, della quota di 1/3 sul bene immobile rientrante nella massa ereditaria, è atto pregiudizievole per il creditore. ### canto la convenuta non ha dimostrato la capienza del proprio patrimonio personale, se del caso anche solo mobiliare. ### ha quindi soddisfatto l'onere probatorio a suo carico di dimostrare gli effetti pregiudizievoli della rinuncia all'eredità paterna da parte della convenuta e, altresì, la natura attiva della massa ereditaria (in ragione proprio dell'immobile che vi rientra). Si condivide, infatti, l'argomentazione secondo cui - analogamente a quanto richiesto per le azioni revocatorie - una volta dimostrata la natura pregiudizievole di un atto (in questo caso della rinuncia all'eredità), spetti all'autore dell'atto (la rinunciante) dimostrare che il proprio patrimonio è capiente. Si richiama in particolare il recente precedente del Tribunale di Padova del 10 luglio 2025, secondo cui "In altri

termini, la dimostrazione del pregiudizio derivante dalla rinuncia, in forza del principio della vicinanza della prova, non spetta all'attore: al contrario, è onere del convenuto indicare i propri beni o redditi che costituiscano idonea e sufficiente garanzia patrimoniale per il creditore"; in tal senso anche Cass. 5994 del 04/03/2020: "Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore." In ogni caso, ad abundantiam, l'attore ha prodotto l'esito delle ricerche di beni con modalità telematiche, nonché l'esito al PRA (assenza di beni mobili registrati), a conferma dell'assenza di risorse sufficienti nel patrimonio personale della convenuta.

La domanda ex art. 524 c.c. di parte attrice va accolta. ###/ricorrente va autorizzato ad accettare in nome e luogo di ### l'eredità di ### entrambi in atti generalizzati. Ne deriva ex lege l'inefficacia nei confronti dell'attore/ricorrente della rinuncia all'eredità paterna da parte della convenuta e il diritto del fallimento di agire sul patrimonio ereditario fino a concorrenza delle proprie ragioni (Cass. 24524/2021). 3) Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore indeterminabile della controversia, di complessità bassa, nei medi per le fasi di studio e introduttiva, nei minimi per la fase istruttoria e decisionale, visto il rito prescelto e la limitata attività svolta. Poiché l'attore è ammesso al patrocinio a spese dello Stato va disposta la distrazione in favore dell'### nonché il rimborso allo Stato di tutte le spese prenotate a debito, incluse quelle di trascrizione, come da ### 30 Ade - direzione provinciale di ### del 4.3.2025, da intendersi qui richiamato per relationem.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione

disattesa o assorbita, così dispone, in accoglimento della domanda attorea: -
Rigetta le eccezioni di improcedibilità e di carenza di litisconsorzio
necessario; - Autorizza il ### "### S.R.L.", p.iva ###, dichiarato dal Tribunale
di ### con sentenza n. 4/2018 depositata in data ###, in persona del ### dott.
ad accettare con beneficio di inventario l'eredità del sig. ### nato a ###
del ### il ### e deceduto a ### del ### in data ###, in nome e luogo della
rinunciante sig.ra ### nata a ### il ###, allo scopo di soddisfarsi, fino a
concorrenza del credito di cui alla sentenza n. 1305/2024 del Tribunale di
Napoli, sull'intera quota dei beni ereditari di spettanza tra i quali il diritto
di comproprietà per la quota di 1/3 del bene ereditario rappresentato
dall'immobile in ### del ### identificato in ### al Fl. 15 - Part. 1942 - Sub.
1-2-3; - Per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei
creditori del ricorrente ### "### S.R.L." n. 4/2018 Tribunale di ### della
rinuncia all'eredità del sig. ### da parte della resistente ### con atto
pubblico del 20/01/2025 per ### di ### (### n. 5359 - Racc. n. 4223), registrato
all'### delle ### - ### di ### il ### al n. 1363 serie ###; - Condanna la
convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in
complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle
spese generali al 15%, oltre alla refusione delle spese anticipate a debito,
oltre al rimborso allo Stato di tutte le spese prenotate a debito, incluse
quelle di trascrizione, come da ### 30 Ade - direzione provinciale di ### del
4.3.2025, da intendersi qui richiamato per relationem, con distrazione in favore
dell'### 2 marzo 2026 ###

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX